



CTTA' DI MESSINA
DIPARTIMENTO ATTIVITA EDILIZIE E
REPRESSIONE ABUSIVISMO

Via Industriale, 32 is. F/H - Messina

prot. n. 1190.....

del 03/07/13

**A tutto il Personale
del Dipartimento
tramite l'Ufficio Personale**

Oggetto: disposizione di servizio N. 37

Facendo seguito al verbale di riunione dell'Ufficio di Coordinamento del 17/05/2013 si dispone quanto segue:

1. i lidi balneari con relative attività connesse (cucina, bar, gazebo, piscina, ecc.), ed in generale l'istallazione di tutti i manufatti aventi natura precaria ed amovibile, posti sia su suolo demaniale che privato, ancorché utilizzati ai fini della diretta fruizione del mare quali a titolo di esempio: chioschi per la vendita di prodotti confezionati, pedane e/o gazebo ed installazioni similari, tutti caratterizzati da una permanenza nel sito di istallazione limitata temporalmente alla durata della stagione balneare, possono essere realizzate in regime di Autorizzazione Edilizia, ex art. 5 L.R. 37/85, ovvero tramite attivazione da parte della ditta richiedente della procedura SCIA edilizia, previa acquisizione di tutti i pareri e/o N.O. ove necessari rilasciati dagli Enti ed Uffici preposti.

2. le limitazioni dimensionali, già introdotte dalla Commissione Edilizia Comunale ed ampiamente applicate in passato nella valutazione dei progetti, sono necessarie al fine di definire parametri di valutazione equi e privi di discrezionalità, nel segno della continuità amministrativa, restituendo ai professionisti un utile riferimento per le loro progettazioni, riducendo pertanto la possibilità di contenzioso con l'utenza. Pertanto, si ribadisce che in merito al dimensionamento dei locali tecnici, così come individuati dall'art. 3 lettera d) delle N.T.A. vigenti, è necessario che vengano prodotti, in aggiunta alla documentazione di cui all'art. 2 del R.E., appositi elaborati progettuali degli impianti con allegata specifica relazione impiantistica a firma di tecnico abilitato dalla quale si evinca, tra l'altro, l'impossibilità di allocare detti impianti all'interno degli spazi esistenti nell'edificio oggetto d'intervento. In ogni caso detti locali non possono eccedere la dimensione massima del 10% della superficie del terrazzo di copertura, intesa misurata a lordo di parapetti ed aggetti. Nel caso in cui detti locali siano collocati in spazi diversi dalla terrazza di copertura, le dimensioni del locale tecnico non dovrà eccedere il 6% della Su dell'unità immobiliare cui lo stesso locale è asservito.

3. in merito ai giardini d'inverno si ritiene utile precisare che, in aggiunta a quanto già contenuto nell'art. 3 lettera d) delle N.T.A. vigenti, detti giardini d'inverno devono distaccarsi di almeno 3,00 metri dai parapetti e m. 1,50 da eventuali pareti, mentre resta consentita l'aderenza di un solo lato con pareti di altri locali.



IL DIRIGENTE
Arch. Vincenzo Schiera